



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 103 del 22 luglio 2025

Il Direttore dell'Automobile Club Milano,

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 27 bis del citato decreto Legislativo n. 29/1993, in data 24 novembre 2020;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 15/09/2009;
- VISTI i manuali di Procedure Contabili, nonché il Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato dall'Ente in data 14 maggio 2018, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club Milano di incarichi di collaborazione esterna, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 21 aprile 2011;
- CONSIDERATE le Linee guida n. 12 dell'ANAC;
- CONSIDERATO il sistema di fatturazione elettronica e le modalità di richiesta del cig e la rendicontazione delle liquidazioni a fronte del rilascio del suddetto codice identificativo di gara;
- TENUTO CONTO che l'Ac Milano aveva sporto denuncia-querela nei confronti del sig. , titolare di , per una serie di irregolarità da questo compiute ;
- PREMESSO che il sig. (a seguito anche di altre denunce sporte) è stato rinviato a giudizio, con contestazione di svariati reati, fra i quali appropriazione indebita, peculato e truffa;
- VISTA la delibera del 14 luglio 2022, con la quale il Consiglio Direttivo, ritenuto che l'Ente avesse interesse a tentare di ottenere presso ogni sede possibile il risarcimento dei danni subiti (trattandosi anche di appropriazione indebita incassate dal e mai versate all'Ente) ed altresì a tutela anche della generalità dei terzi, ha deliberato la costituzione di parte civile dell'Ente nel giudizio sopra indicato, dando all'uopo mandato all'avv. Gian Luigi Tizzoni;
- CONSIDERATO che il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. , depositata il 6 marzo 2023, che ha condannato per vari reati, tra cui l'appropriazione indebita ed al risarcimento dei danni in favore di ACM da liquidare in separata sede, con indicazione di una provvisoria pari ad euro 3.500 euro;
- VISTO che, a seguito di appello proposto dal , la Corte d'Appello di Milano ha confermato le condanne;
- CONSIDERATO che, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Milano, il ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione e che essa ha cassato la sentenza con rinvio, con giudizio, dunque, ora pendente avanti la Corte d'Appello di Milano;
- RITENUTO necessario ed opportuno, in attuazione della delibera del Consiglio Direttivo del 14 luglio 2022 e del 21 luglio 2025, a tutela degli interessi sia dell'Ente che della generalità dei terzi, partecipare attivamente mediante assistenza legale al giudizio di rinvio;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento dell'incarico è necessario essere iscritti all'Albo degli avvocati, con specifica competenza nel settore del diritto penale, qualifiche che non si rinvenivano in nessuna risorsa dell'AC;
- TENUTO CONTO che l'AC Milano ha istituito un Elenco degli avvocati esterni, al quale attingere, tra i legali che hanno indicato quale settore di iscrizione il diritto penale;



- RITENUTO NECESSARIO, per continuità, trattandosi di un diverso grado del medesimo giudizio, con identità di fattispecie e questioni giuridiche, affidare l'incarico al medesimo legale che ha già assistito l'Ente nei primi tre gradi di giudizio;
- RICEVUTO e VISTO il preventivo dell'avv. Gian Luigi Tizzoni, iscritto all'Albo degli avvocati di Milano, e ritenutolo in linea col mercato e con le tariffe forensi;
- VERIFICATA la regolarità contabile e contributiva dell'incaricato;
- CONSIDERATO che gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, per cui non è necessario richiedere ed indicare il CIG;
- VERIFICATA la disponibilità di risorse del sottoconto CP01020005- Consulenze legali e notarili del budget di gestione 2025;

determina

- di affidare all'avv. Gianluigi Tizzoni l'incarico di assistenza legale dell'Ente nel giudizio di rinvio avanti la Corte d'Appello di Milano proposto dal sig. ;
- di autorizzare il pagamento del compenso, individuato nell'importo complessivo di euro 1.500,00 (oltre IVA, C.P., spese vive ed eventuali altri accessori di legge) a favore Avv. Gian Luigi Tizzoni Via della Guastalla 9 20122 Milano, C.F. TZZGLG66P15L304N, P.IVA 01607400189;
- di imputare la somma massima di € 1.500,00 sul sottoconto CP01020005- Consulenze legali e notarili del budget di gestione 2025.

L' affidatario è edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati in sede di assegnazione dell'incarico, lo stesso si riterrà immediatamente revocato ed il pagamento del compenso pattuito sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite ed entro il limite dell'effettiva utilità ricevuta dall'Ente, con applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Il presente atto ha valore di affidamento.

Il Direttore
Dott. Paolo Roggero